

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI CONSULENZA E DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE CANDIDATURE DI SPECIFICI PROGETTI EUROPEI

CIG _____

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto la consulenza e il supporto per la costruzione e la presentazione di candidature di progetti di interesse del Comune di Trento in risposta a specifici bandi finanziati da programmi europei.
2. Il servizio non è suddiviso in lotti.
3. Il servizio è di natura intellettuale, pur se in parallelo possono essere effettuate attività materiali che nel contesto delle singole prestazioni non sono prevalenti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'attività si sostanzia nella costruzione, ideazione e stesura del dossier di candidatura, nella ricerca ed individuazione dei partner, nella definizione del budget con la compilazione e sottomissione dei form di candidatura per la realizzazione di specifici progetti di interesse dell'Amministrazione che abbiano un impatto economico rilevante in termini di contributo per l'Ente.
2. Il servizio di cui all'art. 1 verrà svolto anche presso le sedi istituzionali del Comune di Trento ovvero in ogni altro luogo sia ritenuto opportuno dal Comune per la realizzazione dell'attività, anche per quelle di informazione e comunicazione, ogni qual volta si renderà necessario.
3. L'esecuzione dell'attività avviene nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.
4. Per lo svolgimento dell'attività del presente capitolato si deve far riferimento, oltre alle norme, ai documenti ed alle linee guida di ogni singolo bando europeo individuato dall'Amministrazione, anche alla normativa della Provincia Autonoma di Trento in materia di contratti ed appalti con particolare riguardo a:
 - Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2
Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;
 - Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23
Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma Trento.
5. L'Appaltatore deve garantire l'attività di cui al comma 1 nel rispetto delle peculiarità di ogni singolo bando ed assicurando l'utilizzo sia di un linguaggio tecnico adeguato alla stesura del progetto stesso, che della lingua inglese ove necessario, nonché il rispetto della scadenza fissata per la presentazione di ciascuna candidatura (deadline). L'incarico quindi viene svolto in costante raccordo con gli uffici del Comune di Trento per poter condividere eventuali problematiche o criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al

- contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale e citati all'art. 2.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano la presente procedura, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
 3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono all'immediata esecuzione del servizio che verrà attivato sulla base dei vari bandi europei ritenuti di interesse per l'Amministrazione comunale nel periodo di durata del contratto.
 4. In particolare, lo svolgimento dell'incarico sarà articolato secondo le fasi descritte all'art. 2.
 5. L'Appaltatore si impegna a mantenere, nel corso dello svolgimento dell'incarico, uno stretto contatto con le strutture comunali e a svolgere l'attività nei tempi e modi necessari a garantire la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione ai vari bandi europei individuati dall'Amministrazione ed al contempo si impegna al rispetto delle relative scadenze previste dai suddetti bandi.

Art. 4 - Obblighi a carico del Comune di Trento

1. Il Comune di Trento:
 - assicura la più ampia disponibilità, collaborazione e partecipazione continuativa ed attiva del personale dipendente ed in particolare dei Servizi competenti per le materie oggetto dell'incarico e dei vari bandi europei;
 - fornisce la documentazione per l'espletamento dell'incarico;
 - garantisce la comunicazione in tempo reale di eventuali informazioni e variazioni che possano incidere sull'avanzamento delle candidature;
 - comunica all'Appaltatore il nominativo ed i recapiti di un referente, per consentire un celere svolgimento delle attività;
 - verifica che l'esecuzione del servizio avvenga con regola d'arte, con la diligenza richiesta e nei tempi previsti.
2. Gli elaborati prodotti (studi di bandi, progetti di candidatura e/o altra documentazione costituente il progetto) al termine di tutte le fasi saranno di proprietà esclusiva del Comune di Trento senza alcuna restrizione o pretesa dell'aggiudicatario.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato descrittivo prestazionale e l'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, per scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis della L.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14 del Dlgs. 50/2016.

Art. 6 – Durata del contratto

1. L'incarico di consulenza avrà durata fino al 30.09.2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 7 – Requisiti professionali dell'incaricato

1. Per poter validamente assumere l'affidamento del servizio l'incaricato non deve trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. Inoltre deve possedere i seguenti requisiti di idoneità e capacità tecnica
 - diploma di laurea specialistica (magistrale) oppure diploma di laurea (almeno quadriennale)

conseguito con il nuovo ordinamento; nell'ipotesi di professionisti associati e di società/enti di consulenza il titolo di studio deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro.

- aver effettuato, nei 5 (cinque) anni antecedenti la data di scadenza dell'Avviso per la manifestazione di interesse, incarichi di consulenza e supporto di Amministrazioni pubbliche ed imprese per la gestione e costruzione dei dossier di candidatura di progetti finanziati nell'ambito di programmi europei.

Art. 8 – Personale e sicurezza

1. In caso l'Appaltatore si avvalga di ulteriore personale oltre all'incaricato, questo deve essere professionalmente adeguato a garantire lo svolgimento a regola d'arte del servizio come specificato nel presente capitolato. L'Appaltatore e il personale impiegato dallo stesso ha l'obbligo di tenere una condotta conforme e adeguata all'adempimento delle mansioni da espletare.
2. Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere dotato di strumentazioni adeguate per poter svolgere la propria attività (attrezzature informatiche, telematiche, etc.). In situazioni di eventuale ulteriore emergenza sanitaria che richiedono distanziamenti fisici, i possibili incontri dovranno essere sviluppati a distanza, utilizzando idonei strumenti e piattaforme per videoconferenze/videocall e per lo scambio di documenti.
3. Il presente appalto ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e non vi sono costi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs 81/2008 e s.m.i. non viene redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3 del decreto sopra citato. Non è inoltre necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo all'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro in quanto il servizio non è diretto ad utenti.

Art. 9 – Compenso, modalità di pagamento, tracciabilità

1. L'importo a base di gara per ogni singolo progetto di candidatura relativo all'attività del presente capitolato è definito in euro 3.940,00, al netto dell'eventuale contributo per la cassa previdenziale del 4% e dell'aliquota IVA del 22% per un massimo di sei candidature e pertanto corrispondente ad importo complessivo di euro 23.640,00. Tale importo, posto a base di gara, è da considerarsi comprensivo degli eventuali ulteriori rimborsi quali spese per trasferimenti e spese per materiali vari necessari per lo svolgimento dell'attività. Il Comune di Trento si riserva la facoltà di attivare il servizio di consulenza e supporto descritto sulla base dei bandi europei ritenuti di interesse da parte dell'Amministrazione.
2. Il prezzo del servizio, alle condizioni del presente capitolato, si intende quello offerto dall'Appaltatore in sede di gara in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
3. Nell'importo offerto in sede di gara dall'Appaltatore si intende ricompreso ogni onere e spesa che lo stesso dovrà sostenere in corso di esecuzione contrattuale al fine dello svolgimento a regola d'arte del servizio.
4. Il pagamento dell'importo relativo ad ogni singolo progetto sarà corrisposto in un'unica soluzione a seguito di presentazione ufficiale della candidatura in risposta ai relativi bandi europei.
5. Il pagamento dell'importo è subordinato all'accertamento da parte del Direttore generale o suo delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali ed avviene entro il termine di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta all'accertamento della conformità della prestazione alle disposizioni del presente capitolato o dal ricevimento della fattura se successivo all'espletamento della procedura di accertamento. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.
6. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015 per il pagamento l'Appaltatore dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere, tramite il Sistema di Interscambio, al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente alcuni codici che

verranno comunicati in fase di stipulazione del contratto. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica di detti codici.

7. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
8. Prima di procedere ai pagamenti a favore dell'Appaltatore, l'Amministrazione comunale verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali; a tal fine sarà acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, in particolare, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore lo stesso responsabile del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto all'impresa stessa, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 – Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale – www.comune.trento.it) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento dell'incarico.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Trento e l'Appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore.
3. Schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

Art. 12 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
3. L'entità delle penali è comunque stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa

dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 - Subappalto

La prestazione si intende come definita nel presente Capitolato descrittivo e date le caratteristiche di alta specializzazione va eseguita ed attribuita nella sua unicità all'Appaltatore. Pertanto, in ragione della natura e dell'oggetto del servizio è necessario evitare che operatori economici anche privi di parte dei requisiti di partecipazione richiesti all'appaltatore principale si sostituiscano allo stesso per cui, è vietato il subappalto. E' fatto quindi divieto di affidare tutta o parte dell'attività oggetto d'incarico in subappalto.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del comma 3 del medesimo articolo si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge;
 - il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini previsti contrattualmente e rappresentati nel presente capitolato o richiesto dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. In caso di risoluzione all'Appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere fra Amministrazione comunale e l'Appaltatore nell'esecuzione ed interpretazione del contratto saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 15 - Norma di chiusura e rinvii normativi

1. L'Appaltatore, partecipando alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si rinvia alla LP n. 23/1990 e ss.mm. e ii. e al relativo regolamento di attuazione DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., alla LP n. 2/2016 e ss.mm. e ii., alla LP n. 2/2020 e ss.mm. e ii., al vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Trento, al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.



COMUNE DI TRENTO

Direzione Generale

via R. Belenzani, 18 | 38122 Trento
tel. 0461 884148 | fax 0461 884147
direzione.generale@comune.trento.it
su appuntamento

Numero di protocollo associato
al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo

Oggetto: Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per la gestione del servizio di consulenza e di supporto nella predisposizione di candidature di specifici progetti europei di interesse del Comune di Trento.

Il SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica,



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l’Amministrazione si avvale dell’attività di altri soggetti;

vista la _____ n. _____ con cui _____;

preso atto che, a seguito _____, il servizio in parola è stato affidato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l’Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto la gestione del servizio di consulenza e di supporto nella predisposizione delle candidature di specifici progetti europei di interesse del Comune di Trento;

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

_____ con sede legale a _____ in via _____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi,

per la gestione del servizio di consulenza e di supporto nella predisposizione di candidature di specifici progetti europei di interesse del Comune di Trento

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al _____.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per la gestione del servizio di consulenza e di supporto nella predisposizione delle candidature di specifici progetti europei di interesse del Comune di Trento.



Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali ordinari (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero carta identità, numero passaporto, numero patente).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: soggetti/organizzazioni con rapporti funzionali o di dipendenza con il Comune di Trento o con altri enti o amministrazioni.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

**_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati,
ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per
il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare
scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal
Titolare.**

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al



Regolamento UE 2016/679;

- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli



Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)